

Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

**art. 1** Oggetto

**art. 2** Denominazione dei gradi

**art. 3** Criteri di attribuzione dei gradi e caratteristiche dei segni distintivi di grado

**art. 4** Rappresentazione grafica dei distintivi di grado

**art. 5** Anni di servizio

**art. 6** Formazione

**art. 7** Conferimento dei gradi

**art. 8** Abrogazione

**art. 9** Entrata in vigore

**Allegato A** Criteri di attribuzione e caratteristiche dei distintivi di grado

**Allegato B** Rappresentazione grafica delle caratteristiche dei distintivi di grado

## **art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

## **art. 2 Denominazione dei gradi**

1. Il personale della polizia locale del Friuli Venezia Giulia è articolato, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 5/2021, nei seguenti gradi:

a) gli agenti si articolano in:

- 1) agente;
- 2) agente scelto;
- 3) assistente;
- 4) assistente scelto.

b) gli ispettori si articolano in:

- 1) vice ispettore;
- 2) ispettore;
- 3) ispettore capo;
- 4) ispettore superiore;

c) i commissari si articolano in:

1) commissari inferiori, a loro volta articolati in:

- 1.1) vice commissario;
- 1.2) commissario aggiunto;
- 1.3) commissario;

2) commissari superiori, a loro volta articolati in:

- 2.1) commissario capo;
- 2.2) commissario superiore;

d) i dirigenti si articolano in:

- 1) dirigente;
- 2) dirigente generale.

## **art. 3 Criteri di attribuzione dei gradi e caratteristiche dei distintivi di grado**

1. I criteri per l'attribuzione dei gradi e la descrizione delle caratteristiche dei distintivi di grado sono contenuti nella tabella di cui all'allegato A.

2. Per i Comandanti dei Corpi e i Responsabili dei Servizi di polizia locale, i distintivi di grado, rappresentati da stellette e trine, sono bordati di rosso.

## **art. 4 Rappresentazione grafica dei distintivi di grado**

1. La rappresentazione grafica delle caratteristiche dei distintivi di grado è contenuta

nella tabella di cui all'allegato B.

#### **art. 5 Anni di servizio**

1. Sono considerati utili i periodi di servizio svolti nei Corpi e Servizi di polizia locale degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia e quelli svolti negli analoghi Corpi e Servizi negli enti locali di altre regioni.
2. In caso di provvedimenti disciplinari più gravi della multa il passaggio al grado successivo è ritardato di un anno. Gli anni di ritardo dovuti ai provvedimenti disciplinari incrementano il numero di anni di esperienza richiesto per ogni passaggio previsto.
3. I regolamenti degli enti locali possono prevedere anticipazioni nelle assegnazioni dei gradi, nella misura massima di un anno, in relazione ad encomi di particolare rilievo.

#### **art. 6 Formazione**

1. Sono considerate valide le ore di formazione e di aggiornamento debitamente certificate ed acquisite al fascicolo personale dell'ente locale di appartenenza.

#### **art. 7 Conferimento dei gradi**

1. I gradi sono conferiti dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio di polizia locale di appartenenza.
2. Il titolare dell'organo di governo di vertice dell'Ente locale di appartenenza conferisce il grado al Comandante del rispettivo Corpo o al Responsabile del rispettivo Servizio di polizia locale.

#### **art. 8 Abrogazione**

1. E' abrogato il regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 41.

#### **art. 9 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE